

COMUNE DI TREBASELEGHE

PRIMA PUBBLICAZIONE DI RITROVAMENTO DI COSE

IL SINDACO

Visto l'art. 927 e seguenti del Codice Civile;

rende noto

che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune: TELEFONINO CELLULARE

nelle seguenti circostanze: rinvenuto nei pressi del PALAZZETTO dello SPORT in data 19/06/2016

Si avverte che trascorso un anno dal giorno 16 AGO. 2016

(ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario, il CELLULARE

di cui sopra sarà data in proprietà a chi l'ha trovata.

Li 5 AGO. 2016

PROT. N. **13400**



IL SINDACO

Zanon dott. Lorenzo



COMUNE DI TREBASELEGHE (PD)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
5.8.2016
PUBBLICATO IL PER GIORNI 3
E REGISTRATO AL N. 728 REG. PUBL.
IL NESSO COMUNALE

Bortolato Claudia
Bortolato

Art. 927 – COSE RITROVATE

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, o, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 – PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due Domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 – ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (931).